



Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

Dipartimento di Architettura

UFFICIO GESTIONE PROGETTI DI RICERCA ATTIVITA' SUL TERRITORIO

Stazione Sperimentale Pelli S.r.l.

Prot. n° 828

del 30-03-2018

**DiARC**  
Dipartimento di Architettura

ITALIAN LEATHER  
RESEARCH INSTITUTE  
STAZIONE SPERIMENTALE  
PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI  
E DELLE MATERIE CONCANTI

ACCORDO QUADRO  
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  
E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

TRA

la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. C.F. e P.I. n. 079336981211 nella persona del Direttore Generale, *dott. Edoardo Imperiale*, domiciliato per la carica presso la sede della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, in Via Nuova Poggioreale 39 - 80143 Napoli (d'ora innanzi denominata SSIP);

E

il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Mario R. Losasso*, a tanto autorizzato con D.R. n. 4371 del 14/12/2015 domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento, in via Toledo 402 - 80134 Napoli (d'ora innanzi denominato DiARC);

e di seguito, collettivamente denominate le Parti.

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e/o di supporto alla Didattica (d'ora innanzi denominato l'Accordo).

PREMESSO

che la SSIP svolge:

- attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche;
- attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi;
- attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione.





# Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

## Dipartimento di Architettura

UFFICIO GESTIONE PROGETTI DI RICERCA ATTIVITA' SUL TERRITORIO

Inoltre

- partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali;
- fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza;
- partecipa a progetti finanziati dalle Autorità competenti a livello regionale, nazionale e internazionale coerenti con le proprie finalità;
- svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dai Soci, dalle Regioni e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

che il DiARC

- promuove l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati con Università, Enti di Ricerca e altri soggetti sia pubblici che privati;
- che il DiARC promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca con obiettivi di eccellenza nei principali settori di competenza per la crescita delle conoscenze e delle loro applicazioni, e per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese;

CONSIDERATO

che le ragioni della collaborazione tra la SSIP e il DiARC nascono dal presupposto che:

- la SSIP, organismo pubblico di ricerca delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza che opera su tutto il territorio nazionale, mettendo in atto tutte le strategie necessarie a tutelare il primato internazionale del cuoio italiano, ha tra i suoi principali mandati istituzionali il compito di promuovere la ricerca e la formazione avanzata di interesse per il settore;
- nell'ambito delle pregresse esperienze in tema di formazione, la SSIP ha accolto numerosi studenti, derivanti di dipartimenti di diverse Università, guidandoli nei relativi percorsi di laurea e post-laurea;
- la SSIP ha avviato un Progetto denominato "Politecnico del Cuoio", attraverso il quale sono state avviate opportune attività per supportare la filiera conciaria alla luce delle nuove sfide competitive del settore, al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura tecnica del cuoio, in maniera strutturata e coordinata con le imprese, su tutto il territorio nazionale;
- il DiARC, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione della cultura tecnica del cuoio attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi.

*Si conviene e si stipula quanto segue:*





### Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le attività della SSIP possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Ricerca a supporto del Made in Italy;
- Valorizzazione e sviluppo del concetto di Brand di distretto industriale;
- Innovazione nel campo degli interiors in cuoio;
- Valorizzazione di scarti conciari.

### Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le parti, potrà riguardare:

- a) *attività di collaborazione scientifica;*
- b) *attività di supporto alla didattica;*
- c) *attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.*

**a) Collaborazione scientifica.**

Il DiARC e la SSIP favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'Art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi operativi tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.

**b) Supporto alla didattica.**

La SSIP dichiara la propria disponibilità ad offrire al DiARC, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative del corso di studio/corso di specializzazione/perfezionamento/Master in "Design for the Built Environment" nelle forme seguenti:

- collaborazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti dell'Università nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in materia;
- possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori da individuare dai competenti organi del DiARC alle strutture della SSIP ubicate in Via Nuova Poggioreale 39 (Biblioteca, centro documentazione, eventuali laboratori, tra quelli presenti in sede);
- le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

AM

Pag. 3



**c) Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.**

Il DiARC e la SSIP, per lo svolgimento di eventuali ulteriori attività, anche commissionate, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, potranno stipulare specifici accordi operativi senza oneri, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.

**Articolo 3 - Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DiARC e la SSIP si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti, saranno individuate negli accordi attuativi del presente Accordo.

**Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo**

Il DiARC indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il *prof. Alfonso Morone* giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 1 marzo 2018.

La SSIP indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il *dott. Edoardo Imperiale*.

**Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente Accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia. Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività. Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università e per la SSIP di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Nessuna informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.





#### **Articolo 6 - Copertura assicurativa**

Il DiARC garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della SSIP per lo svolgimento delle attività di ricerca.

Il SSIP garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività a supporto del presente Accordo.

#### **Articolo 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'Art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della SSIP che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della SSIP e del DiARC, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008. Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'Art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati. L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs n. 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente. I datori di lavoro dell'Università e della SSIP anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Università e il Contraente coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuna eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'Università che quelli della SSIP. Il personale universitario e i soggetti ad esso equi-



parati, nonché il personale della SSIP sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. La SSIP ed il DiARC garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

### **Articolo 8 - Durata dell'Accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

Il presente Accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti. Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

Il DiARC provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

La SSIP si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - Dipartimento di Architettura unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

### **Articolo 10 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo saranno composte dalle parti in via amministrativa bonaria. In difetto, sarà competente il Foro di Napoli, in modo esclusivo e derogatorio e più precisamente:

- Tribunale di Napoli, Pretura Centrale di Napoli, Giudice conciliatore Sez. – Porto Napoli.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti regolanti le materie oggetto della cooperazione.

*me*





### Articolo 11 - *Registrazione e spese*

Il presente Accordo si compone di n. 7 (sette) pagine, viene redatto in 2 (due) originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico, come per legge, della Parte richiedente.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 01 febbraio 2017) ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università.

Cfr: [http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC\\_2017\\_1a.pdf](http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1a.pdf)



per il DiARC  
IL DIRETTORE  
*prof. arch. Mario R. Losasso*

Napoli, 16/03/2018



per la SSIP  
IL DIRETTORE GENERALE  
*dott. Edoardo Imperiale*

